



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **trentuno maggio duemilaventidue**

N: 42

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventidue** e questo di **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **08:45** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Nicola Monteleone Vice Segretario Gen.le** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	-	X
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	-	X
Bardi Laura	X	-
Bartolini Monica	X	-
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	-	X
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	X	-
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	X	-

Presenti 19 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;*

Visto il comma 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 che prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Visto che il comma 660 dell'art. 1 della L.147/2013 prevede *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

Ritenuto di modificare talune disposizioni dell'articolo 21 del *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);*

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239, comma 1, *lett. b), punto 7)*, del D.Lgs 267/2000;

Uditi l'Assessore Coppola, che illustra l'argomento, l'intervento del consigliere Orlandini, la replica dell'Assessore; interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.21:

Sindaco Ferrari, Anselmi, Atzeni, Bardi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Callaioli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Mascelloni, Orlandini, Pasquinelli, Pellegrini, Tomi, Viti.

Consiglieri votanti n.20

Voti favorevoli 13:

Lega Salvini Premier, Ferrari Sindaco, Gruppo Misto, UDC Civici Popolari Liberali.

Voti contrari n.7:

Bardi, Geri, Giannoni, Pellegrini (PD) – Orlandini, Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – Callaioli (RC).

Astenuti n.1:

Bartolini (Ascolta Piombino)

DELIBERA

1. Al vigente *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* sono apportate le seguenti modifiche:

- il punto 1. del comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
“1. riduzione del 30% della parte variabile del tributo per i locali adibiti ad abitazione non principale dai cittadini residenti nel Comune di Piombino, non locate e non concesse in comodato, detenzione o altro titolo a terzi: la riduzione permane anche in caso di locazione nell'anno di tassazione, non superiore a 60 giorni, anche per cumulo di più periodi. Nel caso che nell'anno di tassazione la locazione, anche per cumulo di più periodi, sia superiore a 60 giorni, la riduzione si applica proporzionalmente ai giorni non locati;
- al punto 4. del comma 2 dell'articolo 21, le parole “*per gli anni 2020 e 2021*” sono sostituite da “*per gli anni 2020, 2021 e 2022*”.

2. Il *Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, coordinato e integrato con le modifiche del punto precedente, è allegato alla presente.

